



PARERE MOTIVATO
n. 194 del 25 Ottobre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante Parziale n. 2 al "PRG con valore di PI" per modifica del Piano per l'Insediamento Produttivo di Via IX Settembre. Comune di Valdagno (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



La Commissione VAS si è riunita in data 25 ottobre 2017 come da nota di convocazione in data 24 ottobre 2017 prot. n. 442288;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Valdagno con nota prot. n. PU 17/002 acquisita al protocollo regionale al n. 346698 del 10.08.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale n. 2 al PRG con valore di Piano degli Interventi per la modifica del Piano per gli Insediamenti Produttivi PIP di Via IX Settembre;

PRESO ATTO che la Provincia di Vicenza con nota pec acquisita al prot. reg. n. 406431 del 29.09.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio attestante che entro i termini non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli uffici provinciali competenti in materia ambientale;

PRESO ATTO che il Comune di Valdagno con nota pec acquisita al prot. reg. n. 418646 del 06.10.2017, ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione che non presenta nessuna attinenza con questioni ambientali;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.11279 del 6.09.17 assunto al prot. reg. al n.373467 del 6.09.17 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Parere n.1103 del 12.09.17 assunto al prot. reg. al n.380849 del 12.09.17 del Consiglio di Bacino dell'Alto Bacchiglione;
- Parere n.30779 del 4.09.17 assunto al prot. reg. al n.388607 del 18.09.17 di ATO VICENTINO SERVIZI;
- Parere del 14.09.17 assunto al prot. reg. al n.384042 del 14.09.17 di ARPAV di Vicenza;
- Parere n. 3297 del 16.10.2017 assunto al prot. reg. n. 431343 del 16.10.2017 del Distretto delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.235/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 25 ottobre 2017, che evidenzia come la Variante Parziale n. 2 recepisca il ridimensionamento del comparto produttivo operato a seguito delle richieste pervenute da parte dei proprietari (accolte con la Variante n. 1 al "PRG con valore di PI" - cd. Variante Verde ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2015, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29 luglio 2016), la diversa modalità attuativa, da Piano di Iniziativa Pubblica a Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata e le previsioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione con l'aggiornamento da parte del Comune degli elaborati del PAI riconoscendo che i fenomeni che interessano le conoidi della Valle Grossa e della Val Tambarella sono sostanzialmente di natura idraulica e non riconducibili a fenomeni geologici di colata rapida. Le zone di attenzione sono state pertanto stralciate e sono state introdotte le zone di pericolosità idraulica P1 e P2. Considerato che la parte settentrionale del PIP di via IX Settembre, così come ridimensionato dalla Variante Parziale n. 1 al "PRG con valore di PI", risultava interessata da una pericolosità idraulica P2 verso la Valle Tambarella, l'Amministrazione



Comunale di Valdagno ha ritenuto, in accoglimento alla richiesta dei proprietari delle aree sulle quali si sviluppa il PIP, di predisporre la Variante Parziale n. 2 al "PRG con valore di PI" andando a riconvertire il Piano per gli Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica in Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, con modifica del perimetro nella parte a nord spostandolo verso Contrada Palazzina di Piana. Il comparto produttivo sarà attuato a mezzo di Piano Urbanistico Attuativo, che costituirà il quadro di riferimento per la realizzazione del progetto edilizio, oltre all'adeguamento di alcuni articoli del Capo 7 delle Norme Tecniche Operative del "PRG con valore di PI". La Variante Parziale n. 2 al "PRG con valore di PI" nel Comune di Valdagno è funzionale quindi alle necessità di realizzare una nuova sede operativa della ditta Zordan S.r.l.

Questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti e la Valutazione di Incidenza n. 235/2017, ritiene che la Variante Parziale n. 2 al "PRG con valore di PI" per modifica del Piano per l'insediamento produttivo di via IX Settembre, in Comune di Valdagno, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato e con le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni VInCA.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

La Variante Parziale n. 2 al "PRG con valore di PI" per modifica del Piano per l'insediamento produttivo di via IX Settembre, in Comune di Valdagno, non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal documento di Verifica di Assoggettabilità esaminato;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate:



Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Caprimulgus europaeus, Anthus campestris, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii, Miniopterus schreibersii, Hystrix cristata;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Valdagno, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

- Si dà atto che:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone ed ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

COMOSS

Il presente parere si compone di 4 pagine